



IL SEGRETO PROFESSIONALE GLI OBBLIGHI
DEONTOLOGICI E GIURIDICI



Associazione Nazionale "Donne Geometra"

IL SEGRETO PROFESSIONALE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Il **segreto professionale** indica un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare o pubblicizzare informazioni, delle quali esse siano a conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali vi è imposto uno specifico obbligo di segretezza. Può riguardare il libero professionista, il lavoratore subordinato o anche il dipendente pubblico, e spesso in alcune professioni intellettuali come quella del **Geometra** è un obbligo deontologico oltre che giuridico.

Il **segreto professionale** è un obbligo normativo che riguarda alcune figure professionali specifiche, le quali sono tenute a non pubblicizzare in alcun modo e a non rivelare informazioni di cui sono, per motivi di lavoro, in possesso e che presuppongono, per l'appunto, un obbligo di segretezza.

Il segreto professionale può riguardare diverse categorie di lavoratori: non solo quelli subordinati, ma anche i dipendenti pubblici e i liberi professionisti. La casistica prevede tipologie differenti di segreti professionali, fermo restando il fatto che si tratta, nella maggior parte dei casi, sia di un **obbligo giuridico** che di un **obbligo deontologico**.

Si parla, per esempio, di **segreto aziendale** nel momento in cui ha a che fare con informazioni relative all'azienda (si può trattare di dati di natura informativa, ma anche di carattere economico). Vi è, poi, il **segreto industriale**, che invece viene chiamato in causa per tutte quelle informazioni e per tutte quelle notizie di società, imprese e aziende che possono essere conosciute unicamente da pochi dipendenti, in base alle loro mansioni, alle loro competenze e alle loro funzioni. Infine, c'è il **segreto professionale** propriamente detto, che coinvolge i liberi professionisti sulla base di norme *ad hoc* e per i **Geometri Italiani** sono contenute nel **Codice Deontologico** di cui alla *delibera consiliare n.5 del 3 Aprile 2007 in Gazzetta Ufficiale n.121 del 25/05/2007*.

In questo caso, i professionisti sono tenuti a mantenere la **riservatezza** a proposito dei dati sensibili di cui entrano in possesso nello svolgimento della propria attività. Si immagini, per esempio, un geometra che viene a conoscenza di informazioni delicate che riguardano l'aspetto economico e patrimoniale per una divisione di un compendio immobiliare in comproprietà tra i cointestatari.



Chiaramente, lo stesso obbligo coinvolge chiunque arrivi a possedere tali dati (per esempio, chi lavora nello studio del libero professionista).

Per quel che riguarda il lavoro subordinato, il segreto professionale è finalizzato a tutelare gli interessi dei datori di lavoro e, in particolare, la necessità di garantire la competitività delle imprese. In questi casi si parla di **obbligo di protezione**, e a essere chiamato in causa è il dovere di fedeltà che i lavoratori sono tenuti a rispettare sulla base di quanto previsto dal Codice Civile.

Nel caso in cui il segreto professionale o il segreto industriale vengano violati, possono essere applicate delle **sanzioni** non solo dal punto di vista civile, ma anche dal punto di vista penale.

La violazione del segreto professionale è considerata a tutti gli effetti un reato, come previsto dall'articolo **622 del Codice Penale**, con una pena che può comportare un periodo di reclusione fino a un anno.

Art.622. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a (1) euro 516 [c.p. 31] (2). La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336] (4)(5).

(1) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 24 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 60 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, la pena della multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e poi così modificato dall'art. 15, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) L'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, così dispone: «Chiunque fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'art. 622 c.p.».

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

La normativa contempla delle **giuste cause** in virtù delle quali la diffusione di dati coperti da segreto professionale può essere ammessa: è il caso di referti, di consulenze, di perizie o di denunce obbligatorie.

Nell'eventualità in cui, però, non ci sia alcun motivo valido per una giustificazione in tal senso, si è in presenza di un reato, che comunque può essere punito unicamente nel momento in cui la violazione è in grado di causare un danno al titolare del segreto o viene effettuata con lo scopo di trarne profitto.

In caso di deposizione, inoltre l'**art. 200 c.p.p.** annovera tra i soggetti che *“non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria”*, i professionisti ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (lett. d).

Art.200. Rivelazione di segreto professionale.

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o **professionisti ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.**
- e) i giornalisti iscritti all'Albo professionale relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la **fonte** delle sue informazioni.

Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Quando si può violare il segreto professionale?

L'art.622 del Codice Penale che sanziona la rivelazione del segreto professionale ne esclude la punibilità in presenza di una giusta causa. In ogni caso, la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

**IL SEGRETO PROFESSIONALE E' UN OBBLIGO
GIURIDICO E DEONTOLOGICO.**

**LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE E'
UN REATO PREVISTO DALL'ART.622 DEL CODICE
PENALE.**

LA PROFESSIONE DEVE ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Gli iscritti agli albi professionali, come i geometri, architetti, ingegneri, periti, ecc, sanno che l'attività professionale "intellettuale" è un servizio tutelato soggetto da doveri e responsabilità nei confronti della collettività, del territorio, del patrimonio edilizio, dell'ambiente, che partecipa allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza, al benessere e salute delle persone, traduce le normative ed esplica tutti quei servizi che permettono di costruire, ristrutturare, valutare, commercializzare, rispondere alle leggi dello Stato. Gli ordini professionali e i professionisti sono consapevoli che, per espletare i servizi ai quali sono chiamati, devono aggiornarsi, formarsi e informarsi, migliorando le proprie capacità e conoscenze a servizio della gente e delle strutture private e pubbliche, garantendo il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale. Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario di ogni professionista svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto o indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi e in osservanza alle disposizioni legislative ed in particolar modo agli articoli della Costituzione e precisamente:

- **art. 4**, comma 2 recita :*"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*;
- **art. 9**, *"la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*;



- **art. 41**, commi 1-2: *“l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”*,

è tenuto ad assolvere quanto a lui spettante, con fare, conoscenza e capacità ineccepibile.



IL SEGRETO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

Senza alcun dubbio il Geometra è chiamato come altri professionisti a rispettare l'istituto del "segreto professionale". Questo obbligo è sancito direttamente dal **codice deontologico art.24¹**, secondo cui è dovere fondamentale del Geometra mantenere il **segreto** e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

Art.24

Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.



L'**obbligo del segreto** va osservato anche quando l'incarico è concluso, rinunciato o non accettato. Quindi in ogni situazione, laddove sono state apprese informazioni, notizie o ragguagli, non è possibile divulgare ciò che è stato appreso. Se agli incontri hanno partecipato anche i **praticanti** o i **collaboratori di studio**, il geometra deve adoperarsi affinché il rispetto del **segreto professionale** sia osservato anche da parte dei suoi collaboratori, consulenti, praticanti, anche occasionali.

¹ Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati - delibera consiliare n.5 del 3 Aprile 2007 in Gazzetta Ufficiale n.121 del 25/05/2007

SANZIONI DISCIPLINARI DEL GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA

Il **Codice Deontologico** di cui alla delibera consiliare n.5 del 3 Aprile 2007 in Gazzetta Ufficiale n.121 del 25/05/2007, stabilisce le sanzioni disciplinari previste per gli iscritti, nel caso non vengano rispettate le norme contenute all'interno dello stesso documento. Nella fattispecie l'art.27 recita:



Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel

presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:

a) l'avvertimento

consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.

b) la censura

consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

c) La sospensione

consiste nell'esclusione temporanea, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e

in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

d) La cancellazione

consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

Si allega il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati